



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
PROVINCIA DI PAVIA

Indirizzo: 27010 Costa de' Nobili – Via Castello, 16
Telefono: 0382 70732 - Telefax: 0382 720022
Indirizzo posta elettronica: comunecostadenobili@libero.it
Cod. Fisc. e P. IVA: 00475640181
P.E.C. comune.costadenobili@pec.provincia.pv.it

Regolamento della

Biblioteca Pubblica Comunale

(delib. C.C. n. 16 del 28/07/2011)

ART. 1

La BIBLIOTECA COMUNALE è un istituto operante nella comunità al fine di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale di tutti i cittadini;
- b) stimolare l'educazione permanente e organizzarne le attività;
- c) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- d) adottare tutte le iniziative atte a diffondere le conoscenze della storia e delle tradizioni locali;
- e) garantire la custodia, l'integrità, il godimento pubblico del materiale bibliografico e di tutto il patrimonio culturale esistente.

ART. 2

Organo della BIBLIOTECA è la Commissione della BIBLIOTECA.

ART. 3

Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alla vita e alle iniziative della BIBLIOTECA; a proporre alla Commissione i temi e gli indirizzi, a cui la BIBLIOTECA dovrà riferirsi, per il conseguimento dei propri fini, in adesione ai bisogni delle varie categorie di cittadini.

ART. 4

Tutti i residenti nel COMUNE possono candidarsi e concorrere alla gestione della BIBLIOTECA in forma indiretta, proponendo n. 4 (quattro) dei componenti la Commissione di cui all'art. 7. Possono formulare proposte tutti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali di questo Comune alla data di rinnovo della Commissione; nonché gli utenti del servizio risultanti dallo schedario della BIBLIOTECA tenuto dal BIBLIOTECARIO.

Le candidature per l'elezione dei tre rappresentanti degli elettori, di cui al comma 1, sono presentate al Consiglio Comunale tramite il PRESIDENTE della Commissione biblioteca.

ART. 5

In conformità alla L.R. 81/85 la responsabilità della Biblioteca è affidata al BIBLIOTECARIO.

Il bibliotecario, individuato dalla Giunta Comunale in una persona di fiducia che presterà la propria opera a titolo di volontariato e senza alcun corrispettivo, opererà in piena autonomia nell'attuazione degli indirizzi che l'Amministrazione Comunale, la Commissione Biblioteca ed il Responsabile del Servizio, ciascuno per la propria competenza, individueranno.

ART. 6

Le riunioni della Commissione di gestione sono pubbliche.

Tutti i cittadini possono parteciparvi e contribuire con opportune proposte scritte sull'indirizzo generale del programma di attività.

ART. 7

La Commissione della BIBLIOTECA è composta da n. 6 (sei) rappresentanti scelti e nominati dal Consiglio Comunale come di seguito:

- 1) SINDACO o ASSESSORE DELEGATO con funzioni di PRESIDENTE della Commissione;
- 2) CONSIGLIERE COMUNALE (O CITTADINO) DESIGNATO DAL GRUPPO DI MINORANZA;
- 3) n. 4 rappresentanti della cittadinanza ;

Le funzioni di SEGRETARIO sono svolte dal BIBLIOTECARIO il quale ha in seno alla Commissione ruolo consultivo. La Commissione della BIBLIOTECA viene rinnovata ad ogni rielezione del CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 8

La Commissione della BIBLIOTECA svolge le seguenti funzioni:

- a) propone il programma annuale delle attività da svolgere sottoponendolo ad approvazione della giunta comunale;
- b) presenta all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE entro il mese di OTTOBRE, le relazioni delle attività svolte;
- c) attua ogni iniziativa volta a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini all'uso della BIBLIOTECA, agli incontri ed ai dibattiti;
- d) decide la formazione di commissione o di gruppi per lo studio di problemi di attualità di natura politico-storico, culturale, per diffondere l'informazione fra la cittadinanza;
- e) vigila sull'efficienza della BIBLIOTECA e sul suo regolare funzionamento;
- f) sceglie il materiale ed i libri in collaborazione con il BIBLIOTECARIO

ART. 9

Compiti del BIBLIOTECARIO.

Il BIBLIOTECARIO ha la responsabilità dell'ordinamento tecnico, del funzionamento della BIBLIOTECA e di far rispettare il regolamento interno. Inoltre deve curare la compilazione e l'aggiornamento dei registri e cataloghi che facilitano la consultazione dei testi.

ART. 10

RISORSE ECONOMICHE.

Gli specifici stanziamenti del Bilancio preventivo del COMUNE segnano i limiti entro i quali annualmente devono essere contenute le spese della BIBLIOTECA.

ART. 11

Il pubblico è ammesso gratuitamente alla lettura in sede di tutte le opere in dotazione.

ART. 12

La BIBLIOTECA è aperta al pubblico secondo un orario opportunamente pubblicizzato. Per circostanze o situazioni particolari, la Commissione della BIBLIOTECA potrà disporre variazioni o prolungamenti d'orario.

ART. 13

L'iscrizione per il prestito a domicilio dei libri è gratuita. Potranno essere concesse a prestito a ciascun iscritto soltanto due opere di lettura, ogni volta, per un periodo non superiore a 30 gg.

Per le opere di studio e di cultura, la durata del prestito potrà essere prolungata fino a due mesi, prorogabili in casi eccezionali dal BIBLIOTECARIO.

ART. 14

E' di regola escluso dal prestito il seguente materiale bibliografico:

- i manoscritti, i documenti, tutto il materiale di antica stampa, o comunque raro;
- le enciclopedie, i dizionari ed in genere, le opere di consultazione;
- i libri di testo ed i compendi di uso scolastico;
- i giornali non rilegati in volume;
- i libri in cattivo stato di conservazione;
- le opere donate con questa espressa condizione;
- le opere che la Commissione ritenga di escludere.

ART. 15

Nei locali della BIBLIOTECA COMUNALE è vietato:

- a) soffermarsi per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
- b) produrre schiamazzi e parlare con un tono di voce tale da arrecare disturbo agli utenti della BIBLIOTECA;
- c) danneggiare i libri e quant'altro in dotazione alla BIBLIOTECA;
- d) insudiciare le opere ed i locali della BIBLIOTECA;
- e) impedire e/o ostacolare l'ingresso alla BIBLIOTECA o arrecare disturbo dall'esterno.

I trasgressori saranno immediatamente allontanati dai locali, fatte salve violazioni costituenti reato oltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 16

I libri dati a prestito devono essere restituiti alla sede della BIBLIOTECA, nel termine stabilito ed in perfetto stato di conservazione. In caso di mancata o tardata restituzione nel caso i libri venissero macchiati o deteriorati, potrà essere sospesa o revocata l'iscrizione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. La sospensione potrà essere inflitta dalla Commissione su proposta scritta del BIBLIOTECARIO.

In caso di smarrimento del libro della BIBLIOTECA il lettore è tenuto a dare immediata comunicazione alla BIBLIOTECARIA e a sostituirlo con altro esemplare identico.

ART. 17

Chi non restituisce puntualmente l'opera viene invitato a restituirla tramite un sollecito scritto in cui, oltre ai dati bibliografici del volume in oggetto, si ricorda l'applicazione della penale. I solleciti, di norma, vengono inviati con cadenza settimanale. L'ammontare della penale, in caso di ritardo nella restituzione di un libro, è stabilito in €1 per ogni settimana di ritardo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del prestito, fino ad un ammontare massimo di € 10 per ogni libro prestato.

ART. 18

L'orario di apertura sarà affisso alla porta della BIBLIOTECA.

Dieci minuti prima della chiusura cesserà l'accettazione delle domande di prestito.

ART. 19

Spetta al BIBLIOTECARIO fornire ai lettori consigli, suggerimenti e indirizzi da scegliere.

ART. 20

A disposizione del pubblico sarà tenuto un apposito registro nel quale potranno essere annotati reclami, richieste di libri e proposte.

ART. 21

La Commissione della BIBLIOTECA è convocata dal PRESIDENTE e deve essere riunita con convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno dei lavori, e notificata almeno 5 giorni prima.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta scritta di almeno 3 componenti la Commissione stessa. Perché la riunione sia considerata valida è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 22

Qualsiasi componente decade dopo 3 (tre) assenze ingiustificate e deve essere immediatamente sostituito dal CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23

Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie e documentarie e favorire la cooperazione e l'erogazione dei servizi, il Comune può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e/o privati e aderire ad iniziative proposte da altre Biblioteche e dal Sistema Bibliotecario Provinciale.

ART. 7

La Commissione della BIBLIOTECA è composta da n. 6 (sei) rappresentanti scelti e nominati dal Consiglio Comunale come di seguito:

- 1) SINDACO o DELEGATO con funzioni di PRESIDENTE della Commissione;
- 2) CONSIGLIERE COMUNALE (O CITTADINO) DESIGNATO DAL GRUPPO DI MINORANZA;
- 3) n. 4 rappresentanti della cittadinanza ;

Le funzioni di SEGRETARIO sono svolte dal BIBLIOTECARIO il quale ha in seno alla Commissione ruolo consultivo. La Commissione della BIBLIOTECA viene rinnovata ad ogni rielezione del CONSIGLIO COMUNALE.